


DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI
PIAZZALE GIOVANNI FALCONE N. 5/E - 07100 SASSARI
(codice dell'ufficio TWG)
Numero dell'atto :

→ Alla Società (COOP. A)

rappresentata dal
Signor XY



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor **X Y**

nella qualita' di rappresentante legale di

COOP A

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
(**COOP A**)
relativa al periodo d'imposta dal 01-09-2010 al 31-08-2011.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto


Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TPER L'ANNO 2010 codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

Premesso che con invito n. [redacted] notificato nei confronti del Sig. X X [redacted], il contribuente veniva invitato a presentarsi personalmente, o tramite persona munita di procura ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, presso l'Ufficio Direzione Provinciale Di Sassari - Area Accertamento di Olbia Zona Industriale Settore 3 - 07026 OLBIA (OT), per fornire chiarimenti in ordine all'attività svolta e ai redditi dichiarati negli anni 2010 e 2011, nonché ad esibire la seguente documentazione contabile:

- registri iva degli acquisti relativi agli anni 2010 e 2011;
- registri iva delle vendite e/o dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011;
- fatture d'acquisto relative agli anni 2010 e 2011;
- altri documenti comprovanti i costi dedotti;
- fatture di vendita/ricevute fiscali emesse;
- elenco dei beni ammortizzabili con le fatture di acquisto dei beni ivi annotati;
- prospetti delle rimanenze iniziali e finali dettagliati con quantità e valori (come previsto dall'art. 9 del D.L. n 69 del 02/03/1989);
- situazione economico-patrimoniale relative agli anni 2010 e 2011.

Il contribuente non si presentava all'invito anche a seguito di sollecito telefonico nei confronti del depositario delle scritture contabili la società C

COOP A svolge l'attività di COLTURE VITICOLE (01131)

all'analisi dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, precisamente dai dati acquisiti ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, è emerso che per l'anno di imposta 2010 il contribuente abbia posto in essere le seguenti operazioni in qualità di cedente:

Codice fiscale controparte	Cognome nome / Denominazione	Reciprocità	Numero operazioni ricostruite	Imponibile totale operazioni ricostruite	Imposta totale operazioni ricostruite
	COOP B	NO - (tipo2)	1	191.800	38.360

Questo Ufficio ha richiesto alla controparte COOP B l'esibizione delle fatture indicate in tabella. La società cooperativa ha consegnato la fattura nr. 1 del 27/11/2010 qui in allegato al nr. 1.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali presentate per l'anno di imposta 2010, è emerso che il consorzio non ha dichiarato i ricavi relativi alla fattura nr. 1 del 27/11/2010, l'omissione riguarda anche la mancata dichiarazione e versamento dell'IVA relativa.

Per quanto sopra, visti gli artt. 39 comma 1 lettera d, 41/bis e 32 c. 1 n. 2 del D.P.R. 600/73, l'Ufficio accerta maggiori ricavi non dichiarati per € 191.800,00, liquida le maggiori imposte, irroga le sanzioni come di seguito indicato.




DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Si procede al recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 633/72 come sopra determinato e si provvede a contestare l'infedele dichiarazione ai fini Iva con imposta dovuta pari a € 38.360,00, si liquidano la maggiore imposta, e si irrogano le sanzioni come di seguito indicato.

Ai sensi poi degli artt. 5 e 11 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e richiamato il rilievo ai fini Irpef, cui si rinvia, si accerta ai fini IRAP l'omessa dichiarazione del valore della produzione pari a € 191.800,00, si liquidano le maggiori imposte, e si irrogano le sanzioni come di seguito indicato.

Nei quadri che seguono sono irrogate le relative sanzioni, in applicazione dei Decreti Legislativi del 18.12.1997 nn. 471 e 472.




DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF5 Perdita	227	227
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF16 Interessi passivi indeducibili	41	41
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Ricavi non dichiarati di cui: analitici		191.800
RF33 Totale variazioni in aumento	41	191.841
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	-186	191.614
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	-186	191.614
RF61 REDDITO	0	191.614
RF62 PERDITA	186	0
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	0	191.614
RN2 Perdita	186	0
RN5 col.3 Perdite	186	0
RN6 col.2 Reddito imponibile	0	191.614
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	0	191.614
Imposta risultante	0	52.694
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	0	52.694
RN11 Imposta netta	0	52.694
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	0	52.694
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		52.694,00
IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	15	
Regione o provincia autonoma	Sardegna	
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	0	191.800
IC14 Totale componenti negativi	186	186
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC61 Valore della produzione lorda	-186	191.614
IC66 col.2 Ulteriore deduzione	7.350	0
IC72 col.3 Valore della produzione netta	0	191.614
col.2 altre aliquote	0	191.614




DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.1

PER L'ANNO 2010 codice fiscale:

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = 15 - SARDEGNA		
Valore Produzione	-186	191.614
Base Imponibile	0	191.614
Normativa regionale		Si
Aliquota	0,00%	3,90%
Imposta netta	0	7.473
SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IR22 Totale imposta	0	7.473
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		7.473,00




DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE22 Impon. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	191.800
Impos. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	38.360
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	0	191.800
Totale imposta	0	38.360
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	0	38.360
SEZ. 5		
VE40 Volume d'affari	0	191.800
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma VE25 e VJ15)	0	38.360
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)	0	38.360
SEZ. 3		
VL32 IVA a debito	0	38.360
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	38.360
		38.360,00
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale f

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
<p>1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</p> <p>a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO</p>	52.694,00	105.388,00
<p>2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.</p> <p>a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446 SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA</p>	7.473,00	14.946,00
<p>3 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI IMPONIBILI.</p> <p>a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00 PER CIASCUNA VIOLAZIONE</p>	38.360,00	76.720,00
<p>4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA</p> <p>a) ART. 5, COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA</p>	38.360,00	76.720,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°PER L'ANNO 2010 codice fiscale

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)	
Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	52.694,00
2 Irap	7.473,00
3 IVA	38.360,00
4 IVA	38.360,00
Cumulo materiale	136.887,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	52.694,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	10.538,80
- sanzione base	Euro	63.232,80
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	15.808,20
- Cumulo giuridico	Euro	79.041,00

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 79.041,00) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 136.887,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 79.041,00.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7PER L'ANNO 2010 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

- 1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 07/12/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).


TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	52.694,00
Interessi (fino al 07/12/2015)		8.261,41
TOTALE		60.955,41
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	7.473,00
Interessi (fino al 07/12/2015)		1.171,62
TOTALE		8.644,62
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	38.360,00
Interessi (fino al 07/12/2015)		6.352,52
TOTALE		44.712,52
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	16.421,17
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 07/12/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un sesto del totale dei minimi edittali (98.527,00 euro) cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni più gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	52.694,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

-n. 2 Irap	7.473,00
-n. 3 IVA	38.360,00
Totale	98.527,00

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 16.421,17.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TW9
- il Codice Atto : 12915383009

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	32.842,33

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (98.527,00 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	52.694,00
-n. 2 Irap	7.473,00
-n. 3 IVA	38.360,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVPER L'ANNO 2010 codice fiscale

Totale	98.527,00
--------	-----------

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 32.842,33.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio : TW9
- il Codice Atto : 12915383009

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	98.527,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015 *	18.040,63
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	116.576,38


* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 07/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potra' procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.
In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.
All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 5 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: SASSARI, e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO LEGALE
PIAZZALE GIOVANNI FALCONE 5/E SASSARI
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:


- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale: _____

- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
 - la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
- Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 07/12/2015 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 07/12/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio


Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2010	17.564,67
Interessi fino al 07/12/2015(*)	9933		3.147,20
Irap	9934	2010	2.491,00
Interessi fino al 07/12/2015(**)	9935		446,33
IVA	9944	2010	12.786,67
Interessi fino al 07/12/2015(***)	9945		2.420,01
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 1,92489 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,27298 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 1,40127 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TW9
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	32.842,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015 *	6.013,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	38.864,63

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 07/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:


TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	98.527,00
SANZIONE PER INTERO	79.041,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015 *	18.040,63
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	195.617,38

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 07/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto (Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione.



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7

PER L'ANNO 2010 codice fiscale

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 dPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)


Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010). Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2010 codice fiscale _____

previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione. Decorso 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso. Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	32.842,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015	6.013,54
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	38.864,63

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	3.109,17
TOTALE (*)	41.973,80

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 07/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)**

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	98.527,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015	18.040,63
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	116.576,38



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2010 codice fiscale

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	9.326,11
TOTALE (*)	125.902,49

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 07/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	98.527,00
SANZIONE PER INTERO	79.041,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015	18.040,63
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	195.617,38

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:


AGGIO PARI AL 8%	15.649,39
TOTALE (*)	211.266,77

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 07/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI
Il Responsabile del Procedimento: Massimo Parodo - Capo Area Accertamento Olbia
Indirizzo di posta elettronica: massimo.parodo@agenziaentrate.it

Funzionario al quale rivolgersi per la trattazione della pratica
IVAN DAGA



DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.:

PER L'ANNO 2010 codice fiscale:

Stanza n. 33, piano 1°
Telefono: 079 / 2114754
Indirizzo di posta elettronica: ivan.daga@agenziaentrate.it

Il presente atto si compone di 19 Pagine
e di n.2 allegati composti da n.2 pagine

Data

07 OTT. 2015



Il Capo Area Accertamento Olbia
(Massimo Parodo)*

(*Firma su delega del Direttore Provinciale, Giuseppe Pagliara

d COOP. A		COOP. B	
Fattura n. 1 del 27/11/2010		Causale Vendita definitiva delle attrezzature enologiche già in vostro possesso come di seguito.	
Descrizione	I.V.A	Imponibile	
n. 1 impianto triblocco ALFATEX	20	150.000,00	
n. 2 autoclavi da 50 HL PADOVAN	20	25.000,00	
n. 1 autoclave da 80 HL PADOVAN	20	8.400,00	
n. 1 impianto di microfiltrazione MILLIPORE	20	8.400,00	
		€ 191.800,00	
		€ 38.360,00	
		€ 230.160,00	

N. 1070 del (31/11/2010)

Reg. acquisti

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: TW9

Codice atto :

Denominazione

COOP. A

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2010	52.694,00
Interessi (fino al 07/12/2015)			8.261,41
Totale da versare			60.955,41
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2010	7.473,00
Interessi (fino al 07/12/2015)			1.171,62
Totale da versare			8.644,62
Ulteriori interessi (**)			
IVA	9463	2010	38.360,00
Interessi (fino al 07/12/2015)			6.352,52
Totale da versare			44.712,52
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un sesto (1)	9452	2010	16.421,17
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 5,05284 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,71658 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.


Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 3,67835 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a DP SASSARI UFFICIO CONTROLLI OLBIA entro 10 giorni dal versamento.



NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di OLBIA.

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 765929078639

AD USO ESCLUSIVO DELL'UFFICIO: